



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 190/17/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELERADIO REGIONE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “VIDEO REGIONE LCN 16”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 38, COMMA 9, E DELL’ART. 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMA 1, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP (CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 09/2017 - PROC. 67/17/VF-CRC)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 settembre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

## **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Sicilia ha stipulato, il 20 gennaio 2016, un accordo di collaborazione per lo svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva, a livello locale, per la verifica di conformità alla normativa in vigore con il Ministero dello sviluppo economico-Direzione generale per le attività territoriali-Div. XIV Ispettorato territoriale Sicilia.

A seguito dei controlli effettuati dai tecnici del Ministero presso la sede della società Teleradio Regione S.r.l., autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo “*Video Regione LCN 16*”, con sede legale in Contrada Cava Gucciardo, S.P. 74, Km 0,400, 97015 Modica (Ragusa), sono state riscontrate violazioni nella settimana dal 13 al 19 febbraio 2017, descritte nella relazione trasmessa al CO.RE.COM e acquisita con prot. n. 22916 del 28 aprile 2017.

Sulla base delle segnalazioni ricevute dall’Ufficio dell’Ispettorato, con atto CONT n. 9/17 adottato il 15 maggio 2017 e notificato in pari data, il CO.RE.COM Sicilia ha contestato alla società Teleradio Regione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo locale “*Video Regione LCN 16*”:

1) il superamento dei limiti di affollamento pubblicitario orario, in violazione dell’art. 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/05 nei giorni:

- 13 febbraio 2017 nella fascia oraria 0-1;
- 19 febbraio 2017 nella fascia oraria 23-24;

avendo conteggiato nell’affollamento orario l’intera durata del programma di cartomanzia condotto dal sensitivo Orazio, che è stato ritenuto dal CO.RE.COM uno *spot* e non una televendita come indicato dalla scritta identificativa *Televendita* posta sullo schermo televisivo per tutta la sua durata, senza darne motivazione.

2) la trasmissione di comunicazioni commerciali ritenute non distinte dal resto della programmazione, in violazione dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP, quali ad esempio:

- 13 febbraio 2017 ore 06:56:26; ore 13:26:14; ore 18:58:06 ore 23:19:51;
- 14 febbraio 2017 ore 08:10:09; ore 09:16:37; ore 18:57:25 ore 20:57:25;
- 15 febbraio 2017 ore 09:12:57; ore 13:22:05; ore 18:56:16 ore 23:20:08;
- 16 febbraio 2017 ore 06:58:14; ore 08:10:48; ore 19:02:34 ore 23:31:21;
- 17 febbraio 2017 ore 08:08:46; ore 13:23:26; ore 18:56:25 ore 20:58:46;
- 18 febbraio 2017 ore 06:58:08; ore 13:23:28; ore 20:56:12; ore 23:32:52;
- 19 febbraio 2017 ore 08:44:00; ore 13:28:18; ore 19:09:08 ore 23:29:22.

## **2. Deduzioni della società**

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato una memoria difensiva, in data 14 giugno 2017, nella quale ha precisato che i due sforamenti contestati

risultano ottenuti dal conteggio della televendita del servizio di cartomanzia del sensitivo Orazio ritenuta dal CO.RE.COM quale “spot” senza averne dato motivazione. Il servizio di media dichiara di aver posto particolare attenzione all’orario di inserimento in palinsesto del programma di cartomanzia e alle sue caratteristiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento di questa Autorità (art. 5-ter, della delibera n. 538/01/CSP e s.m.i.).

In sede di audizione, che si è tenuta il giorno 22 giugno 2017, il rappresentante della società ha ribadito quanto già esposto nella memoria difensiva esplicitando che i messaggi pubblicitari indicati nella contestazione e ritenuti non distinti dal resto della programmazione sono stati invece intervallati rispetto ai programmi stessi con le modalità adottate per la trasmissione dei *break* pubblicitari: sono stati preceduti dal *jingle* con il logo dell’emittente seguito da un messaggio di autopromozione e identificati con la scritta “Pubblicità”.

Il CO.RE.COM, con nota inviata a questa Autorità, prot. n. 60312 del 4 settembre 2017, ha ritenuto di non accogliere le giustificazioni della società in quanto non sufficienti per escluderne la responsabilità dal rispetto della normativa ed ha proposto di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale per la violazione dell’art. 38, comma 9, dell’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l’art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP.

### **3. Valutazioni dell’Autorità**

Questa Autorità, dalla consultazione della documentazione istruttoria e dalla visione delle registrazioni della programmazione, ha rilevato quanto segue:

- 1) Il sensitivo Orazio conduce il programma “*Orazio rubrica di cartomanzia*” in cui risponde in diretta alle telefonate dei telespettatori e attraverso il consulto delle carte (tarocchi) dà il responso sulle domande poste dal telespettatore di turno. Sullo schermo sono riportati i numeri di cellulare da chiamare per accedere al servizio di consultazione ed è presente la scritta identificativa *Televendita*, per tutta la sua durata. L’orario di messa in onda è conforme a quanto indicato dall’art. 5-ter della delibera n. 538/01/CSP. Dalla visione delle immagini risulta che il programma alle ore 00:00 era già iniziato ed è terminato alle ore 0:30:31. Alla fine del programma, dopo i saluti del conduttore, quale sigla finale del programma, per la durata di 1 minuto, scorrono dei quadri riportanti le scritte *Orazio sensitivo, Orazio cartomante, Orazio ritualista, Orazio esperto in ritorni e tradimenti, per appuntamento chiamare..* con musica in sottofondo e viene poi mostrato il cartello finale con la scritta *Televendita Kirotel*.

A parere di questa Autorità solo tale sigla può essere considerata una comunicazione commerciale (*spot*) reclamizzante i servizi di cartomanzia del sensitivo Orazio, dalle 00:30:32 alle ore 00:31:32, della durata di 1 minuto, da conteggiare in affollamento, mentre il programma di cartomanzia presenta i caratteri della televendita.

Di seguito viene trasmesso il meteo che risulta essere sponsorizzato, seguito dallo *spot Giunta cucine*, dalle ore 00:33:19 alle ore 00:33:55, della durata di 36 secondi, e le *news* con il conduttore in studio dalle ore 00:34:02 fino alla fine della fascia oraria 00-01.

Il programma di televendita dei servizi di cartomanzia ha avuto una durata di oltre 30 minuti, non presenta le caratteristiche della comunicazione commerciale e, data la durata, non deve essere inserita nel conteggio dell'affollamento orario, mentre la sigla finale, assimilabile a uno *spot* reclamizzante il programma, della durata di 1 minuto, deve essere conteggiato nell'affollamento orario insieme all'altro *spot Giunta cucine* trasmesso nella suddetta fascia oraria, la cui durata però non dà luogo allo sforamento contestato.

- 2) Gli *spot* indicati nella contestazione come non distinti dal resto della programmazione sono stati invece inseriti dopo il *jingle* sonoro con il logo del servizio di media e preceduti da un promo di un programma di prossima trasmissione nel palinsesto del servizio di media stesso e recano tutti in sovrimpressione la scritta identificativa "*Pubblicità*" come dichiarato dalla società durante l'audizione.

Dall'esame della documentazione fornita questa Autorità ha inoltre riscontrato che le immagini dell'emesso televisivo sottoposto a controlli hanno impresso solo l'orario di messa in onda e non anche la data di trasmissione, riportata solo sui *files* elettronici archiviati nel database. Tale carenza inficia il valore probatorio della documentazione in quanto, dall'assenza della data, non si può risalire con certezza al palinsesto trasmesso dal servizio di media.

Pertanto, contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia, si accolgono le giustificazioni della società Teleradio Regione S.r.l. riscontrando l'insussistenza delle violazioni oggetto di contestazione, rilevando inoltre l'aleatorietà nella corrispondenza dei messaggi pubblicitari elencati in contestazione rispetto alla loro data di trasmissione, non risultando quest'ultima impressa nelle registrazioni video.

Alla luce di tali considerazioni si ritiene di non dare seguito al procedimento e contrariamente a quanto proposto dal CO.RE.COM. Sicilia si ritiene di procedere all'archiviazione del procedimento sia per l'insussistenza delle violazioni dell'art. 38, comma 9, dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP che per la mancata apposizione della data sovrimpressa alle registrazioni del palinsesto televisivo;

CONSIDERATO che la violazione dell'art. 38 comma 9 del d.lgs. n. 177/05 risulta essere stata erroneamente contestata avendo erroneamente considerato quale comunicazione commerciale la televendita di un programma di servizi di cartomanzia;

CONSIDERATO che le comunicazioni commerciali indicate nella contestazione come non distinte dal resto della programmazione risultano invece correttamente indicate attraverso la presenza della scritta "*Pubblicità*" sullo schermo e distinte dal resto dei programmi perché precedute dal simbolo del logo del servizio di media, avviso sia sonoro che visivo, e da un promo del servizio di media e pertanto correttamente inserite secondo

quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del n. d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 1, della delibera n. 538/01/CSP;

RILEVATO che le registrazioni del palinsesto televisivo del servizio di media inviate dal CO.RE.COM. Sicilia e visionate da questa Autorità risultano mancanti della sovrimpressione della data di messa in onda e che pertanto tale carenza inficia il valore probatorio della documentazione in quanto, dall'assenza della data, non si può risalire con certezza al palinsesto trasmesso dal servizio di media;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopra esposte, che non ricorrono le violazioni contestata dal CO.RE.COM. Sicilia;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

### **DELIBERA**

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Teleradio Regione S.r.l., cod. fisc. 00209070895, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in tecnica digitale "*Video Regione LCN 16*", con sede legale in Contrada Cava Gucciardo, S.P. 74, Km 0,400, 97015 Modica (Ragusa), per le ragioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 26 settembre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi